

medesima composizione qualitativa, nel patrimonio altrui attraverso "schermi" giuridici (ad es., cambio di intestazione di immobile); – più genericamente, nel *compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro*. Ed al riguardo è necessario precisare che il requisito caratterizzante dell'*idoneità ad* (non mera finalità di) *ostacolare* l'individuazione della provenienza delittuosa va riferito a tutte e tre le condotte, integrando la terza di esse la "condotta di chiusura", che consente di qualificare il reato in esame quale reato a forma libera (esclusa l'omissione) [F. MANTOVANI, 276 s.]. Requisito che, appunto, richiede la volontà di ostacolare e la realizzazione, almeno parziale, di ciò nel mondo esterno: l'ostacolo alla identificazione della provenienza deve, cioè, essere effettivo o, quanto meno, a ciò idoneo [A. PAGLIARO, 504]. Di qua, appunto, il riconoscimento della natura di reato a consumazione anticipata.

Simili condotte, peraltro, dovranno risultare illuminate dal dolo generico (non più specifico a seguito della modifica del '90), che attualmente richiede: la consapevolezza piena (va, dunque, esclusa la rilevanza del dolo eventuale) della provenienza illecita (non più della provenienza da uno specifico reato-presupposto) del denaro (la semplificazione dell'accertamento probatorio, così ottenuta, è evidente); la consapevolezza e la volontà di compiere attività idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro medesimo. Profilo questo del dolo che aiuta, peraltro, a risolvere i problemi di rapporto tra il delitto di riciclaggio e quelli di cui agli artt. 648 e 648 *ter*; mentre, infatti, l'art. 648 richiede una generica finalità di profitto, l'art. 648 *bis* postula una intenzionalità diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e, ancora, l'art. 648 *ter* sancisce che la medesima intenzionalità sia perseguita facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie [A. CARMONA, 71].

La condotta di tale ultima fattispecie incriminatrice consiste, invece, nell'«impiego» del denaro, beni o altre utilità, illeciti, termine da intendersi, restrittivamente, quale *impiego finalisticamente produttivo*; non già nel senso lato di utilizzazione di capitali illeciti, ma di investimento di essi a fini di incremento.

4.4. Il c.d. privilegio di autoriciclaggio: le applicazioni pratiche dell'art. 12 *quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e la definizione "condizionante" di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

L'orizzonte normativo in materia di provenienti illeciti non si chiude, tuttavia, qui. Almeno due ulteriori fonti vanno, infatti, tenute presenti.

Innanzitutto, il d.l. 8 giugno 1992, n. 306 che all'art. 12 *quinquies*, comma 1, introduce la figura delittuosa del c.d. *trasferimento fraudolento di valori* che punisce, con la reclusione da due a sei anni, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di de-

privilegio di au-
eggiamento rea-
te del provento
, un *post factum*
bis in idem so-

ui agli artt. 648

legli artt. 648 *bis*
na *selezione qua-*
n tema di accer-
ell'ambito appli-
ad essa di classi-
ell'autovettura di
essendo il reato-
il patrimonio)
e la sopravvenuta
intendere le figure
e qui considerate
citamente sottrat-
io l'accertamento
nanzario di capi-
" e suscettivi, in

penale nell'accer-
a società fondata
DNA, 70] vengono
rmini pubblicitisti-
enso l'attuale col-
elitti contro il pa-
nsenso dell'avente
isa e, ciò che mag-
d. privilegio di au-

ire che le condot-
nella *sostituzione,*
zione) e successivo
osto con altro de-
ento illecito, nella

naro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter del codice penale». Norma, frutto della legislazione di emergenza, tesa ad introdurre misure maggiormente efficaci in tema di contrasto alla criminalità organizzata.

La disposizione descrive una fattispecie a forma libera con la quale – secondo la S.C. – si intende sanzionare «la consapevole determinazione, in qualunque forma realizzata, di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta»²⁸. Previsione delittuosa definita simbolica, in quanto scarsamente applicata, in ragione della labilità dei confini rispetto alle “prossime” figure delittuose di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* (e, in specie, a causa della clausola di sussidiarietà che caratterizza quest’ultima disposizione), ma che – in definitiva – nelle applicazioni giurisprudenziali ha finito per rendere “buoni servigi”, essendone riconosciuta l’applicabilità nelle ipotesi di insufficienza probatoria nell’accertamento del fatto-reato di cui all’art. 648 *bis* e di mancato riscontro (del requisito) dell’ostacolo alla verifica della provenienza illecita del bene [R.M. VADALA, 723]. Norma, del resto, che lungi dall’essere descritta attraverso elementi costitutivi di natura oggettiva, affida la delimitazione del proprio ambito di applicazione alla finalità perseguita dall’agente; tecnica di incriminazione che espone la fattispecie a censure di sintomaticità [M. PELLEGRINO, 4], oltre che a prevedibili incertezze nell’accertamento probatorio²⁹.

Ciò che qui preme maggiormente sottolineare è che in costanza del c.d. privilegio di autoriciclaggio a tale disposizione la giurisprudenza ha finito per fare ricorso per sanzionare alcune forme di autoriciclaggio ed autoimpiego, non punibili appunto ai sensi degli artt. 648 *bis* e 648 *ter*³⁰; si è ritenuto, infatti, che l’autore del fatto-reato previsto dall’art. 12 *quinquies* ben può, infatti, essere il soggetto che ha realizzato (o concorso a realizzare) il reato-presupposto, fonte dei proventi illeciti oggetto dei reati accessori³¹.

²⁸ Cass., Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 10023, in *Giur. it.*, 2010, 665.

²⁹ Secondo Cass., Sez. II, 21 ottobre 2014, n. 2483, in *Cass. pen.*, 2015, 2704, «ai fini dell’integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori.. lo scopo “elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito».

³⁰ Da ultimo, Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, *M.*, in *Dir. pen e proc.*, 2014, 1303: «Nei confronti dell’associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego è, invece, configurabile l’aggravante prevista dall’art. 416 *bis*, comma 6, c.p. e, sussistendone i presupposti, i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili ex art. 12 *quinquies*».

³¹ Cass., Sez. VI, 21 aprile 2008, n. 25616, GIOMBINI, in *Cass. pen.*, 2009, 4413: «Il soggetto

Intesa quale efficace strumento di contrasto, intervento repressivo anticipato rispetto alle forme di penetrazione della criminalità organizzata nel sistema economico, lungi dal ravvisare nel patrimonio individuale l'oggetto della tutela, anche tale fattispecie viene inquadrata nell'area dei reati contro l'amministrazione della giustizia e contro l'ordine economico [M. PALAZZI, 57 s.].

Il secondo strumento normativo da tenere necessariamente in considerazione è il d.lgs. n. 231/2007 che si propone – attraverso una strategia preventiva fondata sulla *collaborazione attiva* degli attori del *mercato legale* – l'obiettivo di «prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» (art. 2, comma 5). Unitamente alle disposizioni scaturenti dagli obblighi di incriminazione e di cooperazione giudiziaria si prevedono – in linea con la Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale (aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005) – misure finalizzate a prevenire il riciclaggio attraverso l'*identificazione*, la *conservazione* dei dati raccolti e la *segnalazione* delle operazioni sospette.

Il decreto legislativo ha finalità di razionalizzare il precedente quadro normativo – come si è inteso affermare – «a dir poco caotico» e, in buona sostanza, viene a costituire la nuova legge «antiriciclaggio». Gli obblighi di collaborazione attiva rivolti ai destinatari riguardano, appunto, l'adeguata verifica del cliente (artt. 15-35), la conservazione e registrazione dei dati raccolti (artt. 36-40) e la segnalazione delle operazioni sospette (artt. 41-48); si prevedono, inoltre, limitazioni del contante e dei titoli al portatore (art. 49), come il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50). La portata di simili obblighi è calibrata sulle diverse figure dei destinatari: intermediari finanziari (ad es., banche) ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (ad es., promotori finanziari), professionisti, revisori contabili ed altri soggetti (ad es., agenzie di mediazione immobiliare).

La vigilanza sul rispetto della normativa è affidata, a seconda dei casi, alle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Ivass) (art. 7), agli Ordini professionali, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (art. 8). Tra le autorità che presiedono al funzionamento del regime antiriciclaggio spicca l'*Unità di informazione finanziaria* – *UIF*, un organismo tecnico che analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, collabora con le autorità competenti per l'emanazione della normativa secondaria e riceve le segnalazioni delle operazioni sospette (art. 6) [G. GENTILE, 32].

attivo del delitto di cui all'art. 12 *quinquies* ... può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio».

Ora, ciò che ai fini della presente esposizione va tenuto a mente è che l'art. 2 del decreto delinea una nozione di riciclaggio più ampia di quella offerta dall'art. 648 *bis*.

Sinteticamente: il reato presupposto non è il «delitto non colposo», ma genericamente «l'attività criminosa o la partecipazione a tale attività»; il requisito dell'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro – «che esprime sia il contenuto di offensività dell'art. 648 *bis* sia il connotato essenziale della nozione economica di riciclaggio» [G. GENTILE, 34] – non è riscontrabile in tutte le diverse forme di riciclaggio descritte dall'art. 2; la nozione di riciclaggio si estende anche al tentativo, a condotte di «tipo» concorsuale (partecipazione, aiuto, istigazione, consiglio, agevolazione) ed all'associazione, purché inerenti ad una delle forme di riciclaggio descritte dall'art. 2³².

La differenza di maggior rilievo è, tuttavia, rappresentata dalla rilevanza qui riconosciuta all'autoriciclaggio; infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, costituiscono riciclaggio anche le condotte di trasferimento ed altro realizzate dall'autore del reato presupposto. E se è vero che la più ampia nozione di riciclaggio qui offerta è valida solo ai fini preventivi – ovvero quale presupposto dei diversi obblighi sopra descritti – e non incide sulla portata applicativa della fattispecie di cui all'art. 648 *bis* (artt. 2, comma 6, 23, comma 2), è ben comprensibile come tale disallineamento tra le due omologhe nozioni abbia sollevato molteplici dubbi in dottrina e, in particolare, il timore che la norma definitoria qui descritta possa condizionare la lettura della fattispecie penale di riciclaggio e congelare il discusso privilegio di autoriciclaggio ovvero far rientrare nell'ambito applicativo della norma incriminatrice condotte punite a titolo di ricettazione o di favoreggiamento.

4.5. La fattispecie di riciclaggio e gli orientamenti giurisprudenziali tesi ad ampliarne la portata applicativa

L'introduzione nell'ordinamento penalistico del delitto di autoriciclaggio consiglia – ai fini di necessario coordinamento tra fattispecie – di indicare, pur in estrema sintesi, almeno due orientamenti formati in giurisprudenza relati-

³² Osserva fondatamente G. GENTILE, *La disciplina sanzionatoria*, 34, che tale ultimo «enunciato ricalca l'art. 1 (2) (d) della direttiva 2005/60/CE, a sua volta modellato sull'obbligo di incriminazione prescritto dalle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio. Sennonché, la trasposizione di un precetto internazionale di matrice penalistica in un contesto normativo volto a fini preventivi comporta un delicato problema ermeneutico, non essendo chiaro se le nozioni di tentativo, associazione, ecc. vadano interpretate alla luce dei principi penalistici (e quindi richiedendo l'idoneità e l'unicità degli atti nel tentativo, una congrua organizzazione della compagine associativa, ecc.), oppure in termini autonomi, ad esempio, considerando rilevante ai fini degli obblighi antiriciclaggio anche un consiglio che non integrerebbe il paradigma della compartecipazione penalmente rilevante».

vamente alla fattispecie di riciclaggio, orientamenti – al pari di quello in materia di dolo – tesi a superare una pretesa ineffettività di tale fattispecie a causa della clausola di riserva in essa prevista.

Come già rilevato, in un'ottica espansiva dell'area della rilevanza penale si è, innanzitutto, "impovertito" il requisito costitutivo della «idoneità della condotta di riciclaggio ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» del bene; integrerebbe, infatti, l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 *bis* anche la mera ricezione, pienamente "tracciabile", di somme di provenienza illecita in conti correnti bancari personali³³. Indirizzo del tutto erroneo, dal momento che la formula linguistica "in modo da" (ben diversa da quella "atti diretti a", propria dei reati di attentato) assolve alla funzione di fissare, in base ad elementi obiettivi, nell'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita il parametro di valutazione della lesività della condotta e di individuare in esso lo strumento necessario per l'accertamento del dolo. Ed indirizzo oggi improponibile (anche) per il delitto di auto-riciclaggio, dal momento che con l'introduzione dell'avverbio «concretamente» riferito alla attività di ostacolo, lungi dal convalidare il citato orientamento giurisprudenziale, si è inteso chiarire che detta attività non può ritenersi realizzata da qualsivoglia modalità suscettiva di determinare anche una semplice difficoltà nell'identificazione della provenienza.

Con logica parimenti espansiva, quanto discutibile, il giudice di legittimità è giunto a ritenere sufficiente la "prova logica" della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale della condotta (seppure il delitto presupposto sia solo genericamente delineato)³⁴ o, addirittura, la mancata esclusione di esso in sede giudiziale³⁵. Lettura "allargata" a maggior ragione improponibile in ordine al delitto di autoriciclaggio dal momento che, come con fondamento si è inteso affermare, «il delitto a monte e la sua commissione identificano non solo il presupposto, ma anche lo "status" dello stesso soggetto attivo ... e in relazione a ciò si dovrà dunque ritenere dovuta una prova piena e coerente, oltre ogni ragionevole dubbio, circa la sussistenza del delitto presupposto e la sua commissione da parte dello stesso soggetto ... imputato di autoriciclaggio» [A. LANZI, 2].

Peraltro, la messa a fuoco del concetto di *provenienza* è fondamentale per la

³³ Così, Cass., Sez. II, 16 novembre 2012, n. 3397, in *CED*, rv. n. 2543314; analogamente, Sez. II, 14 dicembre 2012, n. 1422, in *CED*, rv. n. 254050, ipotesi in cui l'imputato ha versato su conti bancari intestati ai propri figli assegni circolare proventi di truffa.

³⁴ Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 28715, in *Cass. pen.*, 2014, 2517; Cass., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, in *Cass. pen.*, 2012, 1388.

³⁵ Cass., Sez. II, 19 novembre 2013, n. 7795, in *Cassazione.it*.

Analogamente sul piano soggettivo si è ritenuto che «ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario»: così Cass., Sez. II, 6 novembre 2009, *Di Silvio*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 1271.

stessa individuazione dell'oggetto materiale del riciclaggio come dell'autoriciclaggio. Ci si domanda, infatti: con il termine "provenienti" si intende includere solo le utilità che (a mezzo della commissione del reato presupposto) abbiano determinato un incremento di ricchezza, inteso come flusso di denaro in entrata, ovvero anche quelle scaturenti da una mancata diminuzione del patrimonio dell'agente, risparmio che senza l'attività illecita non si sarebbe realizzato? [A. D'AVIRRO-M. GIGLIOLI, 143]. Detto diversamente: tra i reati presupposto devono o meno essere ricompresi i delitti suscettivi di produrre un arricchimento ma, appunto, sotto forma di *mancato depauperamento patrimoniale*, quali i reati tributari (ad es., la dichiarazione infedele) la cui realizzazione determina un risparmio di imposta?³⁶. Questione – come è agevole comprendere – di fondamentale rilievo, in quanto relativa alla delimitazione dell'area di operatività delle norme in discorso.

Resta, dunque, confermata la sostanziale imprecisione ed indeterminatezza della fattispecie di riciclaggio, che nella mancata puntuale indicazione dei reati presupposti – come si cercherà di chiarire più avanti – trova la propria causa primaria. In aggiunta ai reati tributari qui richiamati, il rinvio alle Sezioni Unite del quesito se il delitto-presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali possa essere costituito dal delitto di associazione mafiosa è illuminante al riguardo³⁷.

Dunque, oltre allo *svuotamento* della componente rappresentativa del dolo di riciclaggio rispetto al delitto presupposto³⁸, attraverso la *rimodulazione* in reato a consumazione anticipata di una fattispecie propriamente di evento [A. CARMONA, 70] e la *sterilizzazione* della prova del delitto presupposto, si è ampliata oltre ogni limite la sfera di applicazione dell'art. 648 *bis*, nel tentativo – anche per questa via – di superare il privilegio di autoriciclaggio [F. CONSULICH, 58 s].

³⁶ Cass., Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061, in *Cassazione.it*, secondo cui il riferimento dell'art. 648 *bis* c.p. alle "altre utilità" ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica, quindi «dev'essere intesa come tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente, che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente, ma anche quelle attività fraudolente a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca».

³⁷ Cass., Sez. Un., 13 giugno 2014, cit., ha statuito al riguardo che «non è configurabile il concorso tra il delitto di cui all'art. 416 *bis* e i delitti di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*, quando la contestazione di riciclaggio e di reimpiego riguardi denaro, beni, o utilità provenienti proprio dal delitto di cui all'art. 416 *bis*».

³⁸ Come già rilevato, si ritiene bastevole una generica ed astratta consapevolezza della provenienza illecita, anche nella forma del dolo eventuale, sebbene tale forma di elemento psicologico – val bene sottolinearlo – nasca – notoriamente – come agevole strumento per superare problemi probatori relativi al profilo volitivo, non già rappresentativo.

4.6. Sulla via dell'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio: le indicazioni degli organismi sovranazionali e quelle delle Commissioni "Fiandaca" e "Greco"

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge 15 dicembre 2014, n. 186 che all'art. 3 introduce la norma che incrimina la condotta di autoriciclaggio nell'ambito di un complesso di «*disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale*».

Introduzione, innanzitutto, sollecitata da organismi sovranazionali nel quadro di iniziative dirette a fronteggiare gravi forme di criminalità, quale quella c.d. organizzata, il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti, la corruzione e, in particolare, da ultimo, dalla normativa di *soft law* attraverso la "Risoluzione sulla criminalità organizzata" dell'Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011 e ribadita dalla successiva del 23 ottobre 2013 «*Risoluzione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere*», con le quali si è fatta espressa richiesta agli Stati membri di introdurre come obbligatoria la penalizzazione dell'autoriciclaggio³⁹. Indicazione questa, tuttavia, concernente un fenomeno tuttora in gestazione, ove si consideri che la quarta Direttiva (2015-849) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, pur in materia di interventi sul fronte delle misure a carattere preventivo, non si pronuncia sul punto.

In ambito nazionale, oltre ai numerosi disegni di legge che hanno preceduto la novella, vanno qui ricordati i lavori della Commissione "Fiandaca"⁴⁰ e della Commissione "Greco"⁴¹.

La prima Commissione viene istituita con decreto ministeriale del 10 giugno 2013 e riceve incarico di elaborare una proposta di intervento in materia di *criminalità organizzata*. La proposta, incentrata sul tema dello scambio elettorale politico mafioso, affronta anche quello dell'autoriciclaggio che – come è dato apprendere dalla stessa Relazione – presenta delle *criticità* per la necessità di «*verificare la persistente tenuta del principio del *ne bis in idem* sostanziale, oltre ad evitare intollerabili incrementi sanzionatori per l'autore del reato presupposto*». La Commissione opta, sotto il profilo della tecnica legislativa, per la

³⁹ Si noti che nei precedenti strumenti normativi sovranazionali (Convenzione del Consiglio d'Europa, Strasburgo 8 novembre 2000 in materia di riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi da reato e la Convenzione ONU di Merida del 2003 in materia di corruzione) si specificava che gli Stati-parte avrebbero potuto *non* penalizzare le condotte di riciclaggio-reimpiego se commesse dall'autore del reato-presupposto.

⁴⁰ Relazione della Commissione Fiandaca, in *Dir. pen. contemp.*, 12 febbraio 2014.

⁴¹ Relazione della Commissione Greco, in *www.giustizia.it* (sito del Ministero di Giustizia).

scelta di formulare una fattispecie unitaria comprensiva dei due distinti delitti, riciclaggio ed autoriciclaggio, caratterizzando questa seconda ipotesi – *eccessivamente indeterminata sul piano descrittivo delle possibili condotte costitutive* – attraverso il requisito del «compimento di atti o di operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso», anche tributario.

La Commissione Greco viene istituita con decreto ministeriale del 18 gennaio 2013 e riceve specifico incarico di operare la revisione del reato di riciclaggio e di formulare la previsione delittuosa di autoriciclaggio. La Commissione, in realtà, articola due successive proposte che prevedono la delineazione di due autonome fattispecie incriminatrici da inserire, sistematicamente, in un apposito capo dedicato ai delitti contro l'ordine economico e finanziario. Se la prima proposta, tuttavia, si limita sostanzialmente alla eliminazione della clausola di riserva, così prevedendo (al primo comma) la punibilità di chiunque impieghi in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, la seconda si rivela ben più articolata, col mantenere al primo comma la clausola di riserva e la previsione della punibilità delle condotte di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene; col prevedere al secondo comma la condotta di autoriciclaggio, ravvisabile nel fatto dell'autore del reato presupposto che ne sostituisca o trasferisca i proventi per finalità speculative, economiche o finanziarie.

Rileva in argomento la Commissione che l'autoriciclaggio «rappresenta in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie, nonché per l'amministrazione della giustizia. In quest'ottica, pertanto, la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto ovvero come un mero post factum avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione».

Come appare evidente, si cerca di superare le persistenti, ribadite riserve in tema di rispetto dei principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se detegere*, spostando il fulcro del disvalore del fatto, dall'ostacolo all'accertamento della provenienza illecita del bene all'impiego di capitali illeciti in attività economiche o finanziarie suscettivo di falsare la concorrenza del mercato.

A favore dell'introduzione della figura del delitto di autoriciclaggio viene, del resto, ad esprimersi anche Banca d'Italia, pur incentrando la propria proposta sull'esigenza (non corretta sul piano penalistico) di «perseguire più efficacemente» specifiche figure di reato-presupposto ed allo scopo (difformemente dagli intendimenti formulati dalla Commissione «Greco» e, dunque, in contrasto con l'impostazione «autonomista») di sanzionare le condotte di ostacolo al-